



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Istituto Statale D'Istruzione Superiore Giuseppe Di Vittorio



Via Yvon De Begnac, 6 - 00055 Ladispoli (RM) - Ambito 0011 - Distretto scol. N° 30 - Cod. Mecc. RMIS05900G - C.F. 91038400585
Tel. 06 97859443 - Sito: www.isisdivittorio.edu.it - e-mail: rmis05900g@istruzione.it PEC: rmis05900g@pec.istruzione.it
CAT - AFM - Via Y. De Begnac, 6 Cod. mecc. RMTD05901T — CAT - AFM (SIA) serale - Via Y. De Begnac, 6 Cod. mecc. RMTD059506
I.P.S.A.R. - Via Federici, snc Cod. mecc. RMRH05901Q

Ai docenti

Alle famiglie

Al sito Web

CIRCOLARE N. 141

Oggetto: validità dell'anno scolastico 2025-2026

La validità dell'Anno Scolastico è regolata dal **DPR 22 giugno 2009 n.122**.

Tale disposizione prevede che: *“ai fini della validità dell'Anno Scolastico, compreso l'ultimo anno del corso di studio, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”*.

Precisamente:

32 h settimanali x 33 settimane = h 1056 ➡ **¾ di presenza = h 792 di presenza**

33 h settimanali x 33 settimane = h 1.089 ➡ **¾ di presenza = h 817 di presenza**

Sono comunque previste delle deroghe motivate, in rapporto alle cause che hanno determinato le assenze e che debbono essere oggetto di attenta valutazione da parte dei consigli di classe in sede di scrutinio finale, fermo restando che debbono comunque sussistere elementi di giudizio sufficienti per la valutazione degli apprendimenti degli alunni.

I criteri definiti dal collegio dei docenti nella seduta del 14 novembre 2025 sono i seguenti:

Malattia grave che si è prolungata nel tempo: (la scuola si attiverà al fine di tenere un contatto didattico con l'alunna/o e con la famiglia ove vi sia esplicita richiesta). Si esige certificazione medica.

Gravi motivi di famiglia documentati: quando, durante le assenze dell'alunna/o, la famiglia ha mantenuto costanti rapporti con gli insegnanti, si è preoccupata di seguire la/il figlia/o nel processo d'apprendimento e l'alunno collabora. Quando la scuola abbia accertato che le assenze non dipendano dalla volontà della/o alunna/o ma ci siano oggettive cause ostative, da addebitarsi in modo certo alla famiglia quali

situazioni correlate con permessi di soggiorno, gravi condizioni socio-economiche della famiglia, problematiche psicologiche ecc...

In tal caso la scuola intraprenderà iniziative al fine di aiutare l'alunno/a attivando anche i Servizi sociali del Comune e cercando la collaborazione di agenzie educative che agiscono nel territorio.

Va infine ricordato che l'art. 14 comma 7 del DPR 122/2009 prevede in ogni caso che *“Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.”*

Viste le premesse normative, precedentemente citate, si forniscono istruzioni operative ai docenti: i docenti (compresi i docenti Coordinatori di Classe) **non devono mai utilizzare** la funzione del Registro Elettronico “Non concorre al calcolo” in caso di ricezione di certificati da parte degli alunni e delle famiglie.

Solo in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe valuterà le singole situazioni e in base alla normativa vigente, alle deroghe precedentemente illustrate, deciderà per l'ammissione o la non ammissione dell'alunno/a alla classe successiva.

Si auspica la consueta collaborazione e si ringrazia.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Lidia Cangemi

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)